



## **CITTA' DI MONOPOLI**

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale  
**SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO**

Prot.nr. 19976/2013

Monopoli, 17/04/2013

### **ORDINANZA NR.146**

OGGETTO: Provvedimento di apposizione di prescrizioni ai sensi art.9 T.U.L.P.S. R.D. nr.773/1931: limitazioni orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la nota del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli del 03/04/2013 – prot. Cat.Q.2.2/2013 acclarata al protocollo comunale al nr.16643/2013 – 04/04/2013 agli atti dell'ufficio, con la quale nel ritenere l'istanza collettiva prodotta da alcuni residenti di Via Procaccia, in qualità di rappresentanti di due locali comitati, meritevole di attenta considerazione, si descrivono le gravi situazioni afferenti l'ordine, la sicurezza e la vivibilità dell'area limitrofa al pubblico esercizio denominato "La Perla Nera" di Amodio Anna Maria: Il Dirigente del Commissariato rappresenta come questa sia divenuta sempre più luogo ove numerose persone, tra cui molti giovani, si trattengono dalle ore 24,00 alle 06,00, all'esterno dell'esercizio, in grave contrasto con la tranquillità pubblica e, spesso, si rileva una diffusa violazione delle norme di decoro comportamentale.

Per porre rimedio a quanto sopra descritto, il Dirigente del Commissariato ritiene che un valido strumento sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica, nonché a garanzia della salvaguardia dell'ambiente urbano, quindi a difesa dell'interesse generale dei cittadini abitanti nella zona, sia rappresentato dall'adozione da parte del Comune di provvedimenti limitativi dell'orario per la somministrazione delle bevande alcoliche al fine di prevenire e fronteggiare le situazioni turbative della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano correlate anche al consumo di alcool.

**CONSIDERATO CHE** la signora Amodio Anna Maria, titolare della ditta individuale "Lido La Perla Nera" nata a Monopoli il 07/04/1972 ivi residente in Via Conchia n.56/C in data 29 marzo 2013 segnalava ai sensi dell'art.19 L.241/90 e s. m. e i. l'apertura per rinnovo Stagionale in Struttura Precaria dell'attività di Pubblico Esercizio per la Somministrazione di Alimenti e Bevande ex art.86 comma 1 del R.D. n.773/31 – ex legge 287/91 Tipologia "A" (Ristorante) e "B" (Bar) nel locale sito in Monopoli (BA) Via procaccia n.c. censita in catasto al Foglio 19/A, particelle: 6 - 241 – 242 – 245 – 246.

**TENUTO CONTO** che in base all'art.50 del d.lgs.267/2000 (Testo unico degli enti locali) è stato adottato ordinanza sindacale nr.210 del 18 luglio 2008 con cui si è disciplinato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande, sale gioco, stabilimenti balneari e locali adibiti a trattenimento e svago al fine di garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne, nell'esercizio della podestà di coordinamento degli orari di cui sopra si è fatto riferimento che, in mancanza del coordinamento potrebbe essere pregiudicato tale diritto alla quiete notturna dall'inquinamento acustico causato dalla prevedibile attrazione di persone e di veicoli derivanti dall'attività (vociare, schiamazzi, musica, ecc.).

**VISTO** l'art.9 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza R.D. n.773/1931 e s.m.i. il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**VISTO** l'art.3, comma 1, lettera d – bis, del d.l. 223/2006, convertito con modif. in legge 248/2006, come da ultimo modificata dall'art.31 del D.L. 201/2011 convertito con modif. In legge 214/2011;

**VISTO** il D.lgs. 26/03/2010 n.59 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè ragioni di pubblico interesse, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di un'attività possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (art.8 e 12);

**RITENUTO** opportuno, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate:

- dover adottare misure che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;
- disporre nei confronti della titolare dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, Sig.ra Amodio Anna Maria, ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S., alcune prescrizioni di esercizio da individuarsi in limitazioni orarie dalle ore 01,00 alle ore 06,00 sia della vendita che della somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, sia della vendita per asporto di qualunque bevanda in contenitori di vetro e metallici;

**TENUTO CONTO** che per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio già l'art.6, c.2 bis del D.L.n.117/2007 conv. in legge n.160/2007, come modificato dalla legge n.120/2010, dispone per le stesse il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 06,00;

**LETTO** l'art.13 c.3 dell'ordinanza sindacale n.210/2008: "Ulteriori provvedimenti restrittivi in materia di orari potranno essere assunti qualora l'attività non rispetti le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico (L.447/95 – D.P.C.M. 01/03/1991 – D.M. 16/03/1998 – D.P.C.M. 215/1999 Legge regionale 12/02/2002 nr.3;

**VISTI** gli art.9- 10 – 17bis – 17 ter – 17 quater del T.U.L.P.S.;

### **D I S P O N E**

Per tutte le circostanze e motivazioni indicate nella parte descrittiva del presente provvedimento, ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. – R.D. n.773/1931, l'apposizione delle seguenti prescrizioni d'esercizio:

**Il divieto di Vendita e di Somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 01,00 alle ore 06,00** alla signora Amodio Anna Maria, nata a Monopoli il 07/04/1972 ivi residente in Via Conchia n.56/C quale titolare del Pubblico Esercizio denominato "La Perla Nera" per la Somministrazione di Alimenti e Bevande ex art.86 comma 1 del R.D. n.773/31 – ex legge 287/91 Tipologia "A" (Ristorante) e "B" (Bar) a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA- nel locale sito in Monopoli (BA) Via Procaccia n.c. censita in catasto al Foglio 19/A, particelle: 6 - 241 – 242 – 245 – 246

La prescrizione indicata permarrà fintantoché non giunga da parte del Commissariato di Monopoli notizie circa il venir meno delle problematiche dalla stessa recentemente evidenziate.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,00 ai sensi dell'art.17 bis del T.U.L.P.S.

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con i modi previsti dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

La presente Disposizione è notificata alla Sig.ra Amodio Anna Maria, titolare della ditta individuale "Lido La Perla Nera" nata a Monopoli il 07/04/1972 ivi residente in Via Conchia n.56/C, Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli e al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla sua esecuzione, in uno con le altre forze dell'Ordine.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex art.8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla residenza municipale, li 17/04/2013



IL DIRIGENTE  
Area Organizzativa VII°  
Sviluppo Locale  
(Dott.ssa Antonella FIORE)